

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1263 DELLA COMMISSIONE**del 12 luglio 2017****che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione»), che deve essere tenuto opportunamente aggiornato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.
- (2) Sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni dei rischi effettuate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014, la Commissione ha concluso che le seguenti specie esotiche invasive rispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento: *Alopochen aegyptiacus* Linnaeus, 1766; *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.; *Asclepias syriaca* L.; *Elodea nuttallii* (Planch.) St. John; *Gunnera tinctoria* (Molina) Mirbel; *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier; *Impatiens glandulifera* Royle; *Microstegium vimineum* (Trin.) A. Camus; *Myriophyllum heterophyllum* Michaux; *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834; *Ondatra zibethicus* Linnaeus, 1766; *Pennisetum setaceum* (Forssk.) Chiov.
- (3) La Commissione ha concluso che, per tutte le suddette specie esotiche invasive, tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1143/2014 sono stati tenuti in debito conto.
- (4) Alcuni Stati membri intendono chiedere alla Commissione di autorizzare il mantenimento dell'allevamento di *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 per presunte esigenze imperative di interesse generale di natura sociale o economica. In tale contesto, l'inclusione di questa specie nell'elenco dell'Unione dovrebbe essere subordinata a un periodo di transizione per consentire l'esplicitamento della procedura di cui all'articolo 9 del suddetto regolamento prima che l'inserimento di questa specie nell'elenco prenda effetto.
- (5) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/1141 i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾ sono stati aggiornati, e le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le specie esotiche invasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 35.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione è così modificato:

- (1) nella tabella contenente l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale le specie seguenti sono inserite in ordine alfabetico:

Specie	Codici NC degli esemplari vivi	Codici NC delle parti degli esemplari vivi in grado di riprodursi	Categorie di merci connesse
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
« <i>Alopochen aegyptiacus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 39 80	ex 0407 19 90 (uova fertilizzate per incubazione)	
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	(12)
<i>Asclepias syriaca</i> L.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	(7)
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A. Camus	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	(7), (12)
<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michaux	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	
<i>Nyctereutes procyonoides</i> Gray, 1834 (*)	ex 0106 19 00	—	
<i>Ondatra zibethicus</i> Linnaeus, 1766	ex 0106 19 00	—	
<i>Pennisetum setaceum</i> (Forssk.) Chiov.	ex 0602 90 50	ex 1209 99 99 (semi)	

(*) L'inclusione di *Nyctereutes procyonoides* Gray, 1834 prende effetto a decorrere dal 2 febbraio 2019.»

- (2) nelle note alla tabella relative alla colonna (iv) è aggiunto il punto seguente:

«(12) ex 2309 90: alimenti preparati per volatili»;

- (3) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0301 99 18» è sostituito da «0301 99 17»;
- (4) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 24 80» è sostituito da «0306 33 90»;
- (5) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0306 29 10» è sostituito da «0306 39 10»;
- (6) nell'allegato, ogni riferimento al codice NC «0602 90 49» è sostituito da «0602 90 46 o 0602 90 48».